

Se l'allevatore è incapace di gestire un'azienda agricola legittimo il sequestro degli animali

*Nota a sentenza Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza
19 marzo 2013, n. 20781/13 Presidente Teresi – Relatore Gentile*

A cura della Dott.ssa Francesca Gramazio

Ufficio legale Lav

Con ordinanza del 5 novembre 2012, il Tribunale di Firenze convalidava il sequestro preventivo di un'azienda agricola e degli animali, rigettando la richiesta di riesame nei confronti del provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale su denuncia della LAV, in relazione al reato di cui agli art. 544 bis, ter e macellazione abusiva. (D.L.vo 193/2007)

Il provvedimento del Tribunale di Firenze nel convalidare la misura cautelare ribadiva che integra il reato di maltrattamento non solo la condotta materiale idonea a cagionare lesioni mediante 'percosse', ma anche la condotta meramente omissiva, vale a dire non prestargli le necessarie cure mediche, non nutrirlo o abbeverarlo, e comunque lasciarlo in condizioni di abbandono.

In merito alla sussistenza del *fumus commissi delicti* relativo al 544 ter c.p. e macellazione abusiva posto alla base del sequestro preventivo, il Gip del Tribunale di Firenze ne accertava la sussistenza riportandosi alle numerose testimonianze di persone che abitavano nei pressi dell'azienda agricola e di volontari di associazioni che avevano avuto occasione di accedere all'area della cascina che già nel 2011 segnalavano un quadro allarmante di serio degrado igienico e ambientale con pericolo anche per l'incolumità pubblica

Dalle indagini risultava infatti che tutta l'aria aziendale, compresa l'abitazione della titolare era caratterizzata da serio degrado con presenza di rifiuti abbandonati, edifici in precarie condizioni strutturali e igieniche il tutto connotante un palese stato di incuria e abbandono. Le dichiarazioni inoltre rese da più persone testimoniavano episodi di macellazione illecita di agnelli all'interno dell'azienda in occasione di festività islamiche e di paese nonché di vendita a terzi di carni macellate all'interno della cascina e quindi al di fuori degli stabilimenti autorizzati, oltre che episodi di uccisioni con violenza e crudeltà di agnellini.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -
a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza numero 20781/13 ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso avverso tale misura cautelare e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La terza Sezione Penale ha infatti ritenuto immuni da errori e conformi ai parametri di cui agli art. 544 ter cod pen e 321 cod proc .pen. le valutazioni di merito effettuate dal Tribunale di Firenze il quale ha accertato, quanto al *fumus commissi delicti che gli animali (bovini e avicoli) allevati e custoditi nella struttura dell' azienda erano affetti da varie patologie; e accolti in locali caratterizzati da degrado ambientale e da materiale di vario tipo sparso su tutta l'aria.*

Il *periculum in mora* era stato invece ravvisato nella necessità di evitare il pericolo concreto ed attuale del reiterarsi di ulteriori condotte di macellazione abusiva e maltrattamento degli animali custoditi nell' azienda per altro avallate dal fatto che durante le operazioni di monitoraggio dell' azienda effettuate a settembre 2012 da parte di personale veterinario, sono state riscontrate patologie sui bovini e sugli avicoli e degrado degli ambienti dove vivono gli animali

Tutto ciò a parere dei giudici togati **documenta il pericolo**, in considerazione dell' evidente incapacità gestionale dell' azienda agricola e dell' incuria verso gli animali, **che si ripetano condotte di macellazione abusiva in condizioni di estremo pericolo per la salute pubblica, nonché condotte integranti il reato di maltrattamento in danno di animali.**

Tale pronuncia, importantissima per l' applicazione della normativa a tutela degli animali, ha confermato ancora una volta, non solo che integra il delitto di maltrattamento anche la condotta meramente omissiva come non prestare le necessarie cure agli animali o non nutrirli, ma soprattutto ribadisce la piena applicazione della norma penale alle attività commerciali con animali, ovvero disciplinate da leggi speciali, ribadendo un principio fondamentale in materia di crimini contro gli animali, ovvero che **tutti gli animali possono essere vittime del delitto di uccisione e maltrattamento di animali di cui all' art 544 ter c.p**

Francesca Gramazio

Pubblicato il 1 luglio 2013

Riportiamo in calce la pronuncia della Cassazione

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)



20781/13

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE

Composta da:
Alfredo Teresi
Mario Gentile
Luigi Marini
Lorenzo Orilla
Luca Ramacchi

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 692
CC - 19/03/2013
R.G.N. 405/2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

...za, nata il ... 1931

avverso l'ordinanza del 05/11/2012 del Tribunale di Firenze

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale dott.
Gabriele Mazzotta che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

Udito l'avv. ...to, difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 05/11/2012 - provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [redacted] - avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Firenze in data 10/10/2011, avente per oggetto l'azienda agricola di proprietà di Liliana Michelacci, ubicata come in atti; il tutto in ordine al reato di cui all'art. 544 ter cod. pen. - respingeva il gravame.

2. L'interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

2.1. In particolare la ricorrente esponeva che:

a) nella fattispecie sussisteva incompatibilità, ex art 34 cod. proc. pen.. Invero il Collegio che aveva deciso il 05/11/2012 sulla richiesta di riesame era composto dagli stessi magistrati facenti parte del Collegio che si era già pronunciato sulla medesima fattispecie con ordinanza in data 24/09/2012;

b) che, in via subordinata, veniva accolta questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione;

c) che, comunque, l'ordinanza impugnata non era congruamente motivata sia quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti; sia quanto alle esigenze cautelari; in ordine al reato contestato.

Tanto dedotto la ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Il Tribunale di Firenze - quanto al fumus commissi delicti relativo all'ipotizzato reato di cui all'art. 544 ter cod. pen., posto a base del sequestro preventivo de quo disposto del Gip del Tribunale di Firenze in data 10/12/2012 ed avente per oggetto l'azienda agricola gestita da [redacted] ed ubicata come in atti - ha accertato, allo stato degli atti, e, fra l'altro, che gli animali (bovini ed avicoli) allevati e custoditi nella struttura dell'azienda erano affetti da varie patologie; erano accolti in locali caratterizzati da degrado ambientale e da materiale di vario tipo sparso su tutta l'area (vedi ordinanza impugnata pagg. 3, 4, 5).

1.2. Il periculum in mora era stato ravvisato nella necessità di evitare il pericolo concreto ed attuale del reiterarsi di ulteriori condotte (oltre quello di

macellazione abusiva) di maltrattamento degli animali custoditi nell'azienda de qua.

Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui agli artt. 544 ter cod. pen. e 321 cod. proc. pen.

2. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate per le seguenti ragioni principali:

2.1. L'eccezione di incompatibilità, ex art. 34 cod. proc. pen., va disattesa.

In primo luogo il Tribunale di Firenze ha deciso sulla prima istanza di riesame presentata da *Unione Misericordie*, nell'udienza del 24/09/2012 (Collegio composto dagli stessi magistrati che hanno deliberato anche sulla seconda istanza di riesame, nella Camera di consiglio del 05/11/2012), annullando il primo decreto di sequestro preventivo emesso il 24/08/2012 per vizio formale senza entrare nel merito.

Va, poi, evidenziando che, comunque, non sussiste incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. nei confronti dei componenti del collegio del riesame che hanno già deciso in relazione a precedenti richieste avente per oggetto la stessa misura cautelare reale [sez. III sent. n. 3539 del 30/01/2007; sez. III n. 2482 del 27/08/1999]

2.2. La questione di costituzionalità dell'art. 34 cod. proc. pen., come dedotta nel ricorso (pagg. 2 - 4 della impugnazione) non è rilevante ai fini della decisione, poiché l'eventuale sussistenza della eccezione di incompatibilità, comunque, non determina la nullità dell'ordinanza impugnata.

Detta incompatibilità invero non è attinente alla capacità del giudice [sez. U sent. n. 23 dell'01/02/2000].

2.3. Le censure inerenti al *fumus commissi delicti* ed al *periculum in mora* sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del riesame. Dette censure, peraltro costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto inerenti alla fondatezza in concreto dell'accusa.

Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità ed in materia di misure cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell'astratta possibilità di sussistere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa [Giurisprudenza di legittimità consolidata; richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. N. 153 del 04/05/07]

3. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da [redacted] con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in € 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso il 19 marzo 2013.

Il Componente estensore

Mario Gentile

Mario Gentile

Il Presidente

Alfredo Teresi

Alfredo Teresi

